SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

1ª COMMISSIONE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

37° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 1978

Presidenza del Presidente MURMURA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Provvedimenti urgenti per gli organi di amministrazione del personale dell'Istituto centrale di statistica » **(1258)**
(Approvazione)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 317, 318
BERTI (*PCI*), *relatore alla Commissione* . 317
DEL RIO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 318

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

SENESE ANTONINO, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

« Provvedimenti urgenti per gli organi di amministrazione del personale dell'Istituto centrale di statistica » (1258)
(*Approvazione*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti urgenti per gli organi di amministrazione del personale dell'Istituto centrale di statistica ».

Prego il senatore Berti di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

BERTI, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevoli senatori, l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 7 della legge n. 775 del 1970, riguardante

il metodo di elezione per la scelta dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione del personale statale, ha esteso tale disposizione al consiglio di amministrazione del personale dell'ISTAT. Questa mera estensione, come spiega anche la relazione al disegno di legge in discussione, ha incontrato, nella sua applicazione, delle difficoltà derivanti dalla particolare configurazione giuridica dell'ISTAT. Mentre le amministrazioni statali fanno capo a un ministro e il consiglio di amministrazione è dotato di poteri deliberanti in materia di personale, all'ISTAT troviamo due organi collegiali: un comitato amministrativo, che ha poteri deliberanti per l'intera amministrazione dell'istituto, compresa la gestione del personale, e la commissione del personale, che ha poteri soltanto consultivi. Di qui la differenza tra la situazione del personale dello Stato e quella del personale dell'ISTAT. Il disegno di legge in discussione si preoccupa di rendere efficace anche per il personale dell'ISTAT questa estensione dei poteri del consiglio di amministrazione nei confronti del personale.

Raccomando pertanto alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

D E L R I O, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Ringrazio il senatore Berti per la sua relazione e sottolineo anche io il fatto che con questo provvedimento si tende a dare poteri deliberanti alla vecchia commissione consultiva dell'ISTAT.

P R E S I D E N T E. Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Presso l'Istituto centrale di statistica è istituita la Commissione centrale del personale, presieduta dal Presidente dell'Istituto e composta:

da tre componenti il Comitato amministrativo designati dal Comitato stesso;

dai direttori generali dell'Istituto;

dai tre funzionari dell'Istituto rivestenti la qualifica immediatamente inferiore a direttore generale, con maggiore anzianità di qualifica e, a parità di anzianità di qualifica, più anziani di età;

dai quattro rappresentanti del personale eletti dal personale stesso ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

I membri della Commissione centrale del personale sono sostituiti, in caso di impedimento ad intervenire alle singole sedute della Commissione, rispettivamente, per i direttori generali ed i funzionari di qualifica immediatamente inferiore, da coloro che hanno il compito di sostituirli nell'espletamento delle funzioni che i medesimi svolgono in via ordinaria presso l'Istituto; per i membri del Comitato amministrativo, da altrettanti membri designati dal Comitato medesimo; per i rappresentanti del personale, da altrettanti membri eletti in relazione a ciascuno dei titolari e contestualmente ad essi.

In caso di assenza del Presidente le relative funzioni sono svolte dal componente della Commissione designato dal Comitato amministrativo più anziano di età.

I membri effettivi e supplenti designati dal Comitato amministrativo e quelli eletti dal personale sono nominati, contestualmente, dal Presidente dell'Istituto, durano in carica due anni e possono essere confermati.

Le funzioni di segretario sono svolte dal capo del servizio del personale.

La Commissione delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed a parità di voti prevale quello del Presidente. Le sedute della Commissione sono valide purchè siano presenti almeno sette dei suoi componenti.

Alla Commissione centrale per il personale di cui alla presente legge sono devo-

lute le attribuzioni attualmente spettanti al Comitato amministrativo dell'Istituto in tutte le questioni relative al personale, nonchè quelle attualmente spettanti alla Commissione del personale di cui all'articolo 33 del Regolamento organico approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 1967, che dalla entrata in vigore della presente legge viene soppressa. Alla Commissione centrale predetta sono altresì attribuiti tutti gli altri compiti che i Consigli di amministrazione delle Amministrazioni centrali dello Stato svolgono presso le Amministrazioni stesse.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

La seduta termina alle ore 10,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI